

La valutazione

Si ritiene utile premettere le fonti normative che sottendono a questo tema, spesso ancora percepito in maniera poco aderente alle medesime perché basato su tradizioni consolidate in prassi che, tuttavia, non sono più coerenti col contesto normativo attuale.

Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017

Art. 1 del “Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione”.

1. La valutazione **ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo** degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e **promuove la autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; **è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.**
3. **La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.** Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, **iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, **le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Omissis.
8. Omissis.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)

Art. 1 del “Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione”.

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».
2. **La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva,** secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. **La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso**

l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. **Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa**, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. **Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione**, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
7. **Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni** effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
8. Omissis.
9. Omissis.

Art. 4 “Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado”.

1. **La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe**, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. **I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni**, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. **La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi** ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4. **I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati** ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe **sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline**, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli

interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, **previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico** e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 7 “Valutazione del comportamento”

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, **si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.** Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:
 - a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
 - b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, **iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi**, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 9 “Valutazione degli alunni con disabilità”

Omissis.

Art. 10 “Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)”

Omissis.

Linee guida sulla Didattica digitale integrata di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020 n. 39

Valutazione

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, **la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.** La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione **non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.** In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l'uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.

La valutazione nell'I.T.T.L. “Nautico San Giorgio”

Questo documento è stato redatto con la collaborazione e la supervisione del Prof. Cristiano Corsini, docente di Pedagogia sperimentale (corsi di “Pedagogia sperimentale”, “Pedagogia sperimentale e valutazione scolastica”, “Laboratorio di pedagogia sperimentale e valutazione scolastica”, “Docimologia e valutazione dei servizi socio-educativi”) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre.

Alla luce della normativa sopra richiamata e dei principi docimologici consolidati e della pedagogia della valutazione, si ritiene di dover esplicitare che la valutazione consta di feedback che possono consolidarsi in un voto, oppure no. È quindi valutazione, in particolare valutazione formativa, quella che avviene verbalmente tutti i giorni nel lavoro in classe e per iscritto tramite le annotazioni sul registro elettronico o sui quaderni o nelle prove consegnate tramite piattaforma online. Sono “tempestive e trasparenti” quelle esplicitate tramite il registro elettronico perché immediatamente fruibili dalle famiglie, sono “trasparenti” anche quelle consolidate sui quaderni o nelle piattaforme il cui accesso è sì riservato alle studentesse e agli studenti tramite gli acconti assegnati dalla scuola, ma sono visionabili dalle famiglie entro le quali vige un sereno e franco dialogo educativo. Sarà cura degli insegnanti, in occasione dei colloqui o via posta elettronica, eventualmente sottolineare l’esistenza di questo genere di valutazione laddove si ritenga utile una condivisione con le famiglie.

La locuzione “congruo numero di voti”, eredità del terzo comma dell’Art. 79 del Regio Decreto 653 del 1925 dal quale viene mutuata (“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un **congruo numero** di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”), va quindi sostituita con “**congruo numero di valutazioni**” che sono quelle del feedback orale, ma soprattutto quelle che si consolidano in osservazioni scritte e nei voti. Si rileva, peraltro, che il Regio Decreto 635 è, di fatto, reso inerte dal Testo Unico della scuola (D. Lgs. 297/1994) e dalla Legge 59 del 1997 che, assieme al DPR 275/1999, hanno istituito l’autonomia scolastica. Anche la più recente Legge 107/2015 e i suoi decreti delegati (dal 59 al 66 del 2017) sono intervenuti in maniera significativa sull’assetto scolastico del nostro paese.

Per quel che riguarda la valutazione che si consolida in un voto, questa è da intendersi come valutazione formativa soprattutto se insufficiente, giacché questa insufficienza sarà corredata di appositi commenti che chiarificheranno gli errori commessi, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le strategie di apprendimento per il superamento della prova.

Un voto insufficiente non è mai definitivo e può essere superato in un secondo momento, con una nuova somministrazione di una prova analoga. Beninteso il tempo di lavoro durante l’anno scolastico è limitato e il lavoro in classe non si esaurisce nella somministrazione di prove su prove, dovranno quindi essere trovati degli equilibri tra le necessità generali di affrontare le attività utili all’apprendimento delle tematiche oggetto di studio nel corrente anno scolastico e quelle valutative e tale equilibrio non potrà che essere adulto e responsabile. In particolare è utile sottolineare il fatto che non esiste più l’istituto della “rimandatura”. La “sospensione del giudizio” ha infatti uno scopo formativo che è quello di dare alle studentesse e agli studenti che ne hanno bisogno più tempo per apprendere. Per questo motivo, ogni volta che una studentessa o uno studente ricadano in questo caso, sarà cura degli insegnanti indicare su quali moduli o unità didattiche sarà bene concentrare la propria attenzione e che saranno quindi oggetto di rilevazione degli apprendimenti alla fine del mese di agosto. Nel corso dell’estate le studentesse e gli studenti saranno naturalmente supportati con corsi di recupero e/o attività in piattaforma e/o di attività di tutorship tra pari che potranno essere guidate o lasciate all’autonoma fruizione dell’utenza.

Al fine di evitare esercizi inutili o fuorvianti come il calcolo della media dei voti, considerato il fatto che se bastasse quella non ci sarebbe bisogno alcuno di scrutini, ma sarebbe sufficiente pigiare un pulsante per attivare una procedura di calcolo automatica e pubblicare istantaneamente questi dati, si ritiene utile esplicitare tre livelli di insufficienza aventi una chiara semantica: lieve

insufficienza e grave insufficienza, che attengono a contesti entro i quali c'è stato impegno, compromissione cognitiva, lavoro documentato e, infine "non classificabile" perché consegnato in bianco, scena muta, compito evidentemente copiato e affini. Convenzionalmente alla prima si assegna il numero 5, alla seconda il numero 4 e alla terza il numero associato è 2 al mero fine di soddisfare i requisiti di Legge dovendo tuttavia integrare con le esigenze docimologiche moderne legate alla necessità di perseguire il successo formativo. Questi tre casi sono contrassegnati nel registro elettronico dalle lettere "D" (lieve insufficienza), "E" (grave insufficienza) e N (compito consegnato sostanzialmente in bianco o copiato). I segni "più", "meno" e i voti "da a" sono quindi aboliti in quanto, in questo contesto, la semantica valutativa che esprimeva, ad esempio, un "sei meno" (che esprime la raccomandazione: "sei sufficiente, ma potresti fare un po' di più!"), viene assorbita dai molto più chiari ed efficaci commenti formativi e dalle indicazioni di obiettivo e metodologiche a corredo delle prove medesime.

Alle prove sufficienti saranno attribuiti, per approssimazione, i voti interi o i mezzi voti (6, 6½, 7, 7½, etc.). Laddove gli insegnanti ritenessero insufficiente questa gradazione, potranno sempre dettagliare, anche in questi casi, con commenti formativi e chiarificatori (ad esempio, quello che fino a ieri era un 6- potrebbe diventare: "consegue la sufficienza, si sottolinea il fatto che la pienezza del voto dal punto di vista degli apprendimenti non è data, ma si valuta anche l'impegno che emerge dal serio lavoro documentato nelle premesse osservate in classe"), esplicitando l'eventuale valore emerso dal computo materiale del punteggio, dove previsto (ad esempio: "consegue 63 punti su 100, si assegna la valutazione di 6½ per approssimazione"). Anche le valutazioni sufficienti possono essere corredate da commenti chiarificatori che meglio le qualificano come formative, tuttavia spesso questo verrà demandato a commenti a voce nel normale fluire delle lezioni, per motivi di economia di tempo, restando nel diritto delle studentesse e degli studenti di richiedere eventuali approfondimenti.

La normativa richiamata in premessa evidenzia anche la necessità di costruire consapevolezza negli studenti e nelle studentesse attraverso l'autovalutazione. Questa verrà coltivata nel tempo attraverso strumenti concreti. Ad esempio, nel caso di compiti scritti, gli eventuali esercizi, o un elenco di indicatori predisposti dai dipartimenti disciplinari, verranno sottoposti ad analisi preventiva delle studentesse e degli studenti secondo le valutazioni di tipo anglosassone: A (ottimo), B (buono), C (sufficiente), D (insufficiente), E (gravemente insufficiente). È importante anche trovare momenti nei quali studentesse e studenti argomentino le proprie autovalutazioni al fine di renderle strumento di riflessione autentica sul proprio percorso fornendo primi passi personali per il livello metacognitivo. La studentessa o lo studente vedranno rispecchiata, o no, tale autovalutazione preventiva da quella successiva del docente. La capacità di autovalutarsi potrà essere essa stessa oggetto di valutazione da parte dei docenti secondo indicatori opportunamente esplicitati nelle griglie di valutazione elaborate dai dipartimenti disciplinari e adottate dal Collegio dei Docenti.

Nel corso dell'anno scolastico 2020/21, i dipartimenti disciplinari saranno chiamati a dettagliare gli indicatori nelle voci già deliberate dal Collegio dei Docenti al fine di situare la griglia generale sulle diverse materie, in considerazione delle diverse epistemologie. Attenersi alle griglie di valutazione è obbligatorio nell'elaborazione del voto intermedio e finale, mentre le valutazioni in itinere potranno anche fare uso di punteggi predisposti ad hoc che, tuttavia, vanno esplicitati a priori perché devono essere trasparenti.